



ANPAL SERVIZI S.p.A.

Progetto PUOI
PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO INTEGRAZIONE
Rifinanziamento

Avviso per il finanziamento di percorsi di inclusione sociale e lavorativa destinati a richiedenti e titolari di protezione internazionale e ai possessori di altri titoli speciali di soggiorno.

CUP: I54E18000030006

FONDI DISPONIBILI: € 11.880.000,00

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014 – 2020
CCI n. 2014IT05SFOP001

Pubblicato il 09/06/2022



Sommario

Art. 1 - Premesse	4
Art. 2 - Risorse finanziarie	4
Art. 3 - Soggetti promotori	4
Art. 4 - Soggetti Ospitanti	4
Art. 5 - Destinatari	5
Art. 6 - Struttura del percorso	5
Art. 7 - Articolazione, valore e calcolo della dote individuale	8
Art. 7.1 - Criteri applicativi dell'opzione di semplificazione	10
Art. 8 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione	10
Art. 9 - Esame delle domande e pubblicazione elenco degli ammessi	11
Art. 10 - Avvio delle attività	12
Art. 11 - Richiesta del nulla osta	12
Art. 12 - Rilascio del nulla osta	12
Art. 13 - Obblighi del Soggetto Promotore	13
Art. 14 - Obblighi del Soggetto Ospitante	15
Art. 15 - Condizioni per il riconoscimento del contributo a Soggetto Promotore e Ospitante	16
Art. 16 - Pagamenti	17
16 a) Indennità di frequenza per i Destinatari	18
16 b) Contributo in favore del Soggetto Promotore	18
16 c) Contributo in favore del Soggetto Ospitante	19
Art. 17 - Gestione dei percorsi in caso di eventi straordinari	20
Art. 18 - Responsabile del procedimento	20
Art. 19 - Foro competente	20
Art. 20 - Servizio di assistenza e informazioni	20
Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari	21
Art. 22 - Tenuta della Documentazione	21
Art. 23 - Condizioni di tutela della privacy	21
Art. 24 - Pubblicità	21
Art. 25 - Controlli e sanzioni	22
Art. 26 - Clausola di salvaguardia	22
Riferimenti normativi	22

Allegati:

Modalità operative

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 – Dichiarazione *de minimis*

Allegato 3 – PAI (Piano Azione Individuale)

Allegato 4 – Registro Attività Non Formative

Allegato 5 – Registro Attività Formative

Allegato 6 – Attestazione Comune requisiti giovane migrante

Allegato 7 – Autocertificazione INAIL

Allegato 8 – Dichiarazione polizza RCT

Allegato 9 – Anagrafica Soggetto Ospitante

Allegato 10 – Autocertificazione antimafia

Art. 1 - Premesse

L'iniziativa parte dalla considerazione che l'accesso al lavoro - anche attraverso percorsi di formazione on the job quali i tirocini - costituisce uno degli strumenti più efficaci per la realizzazione di un processo di integrazione sociale positivo per il target prescelto: si rende necessario porre le politiche del lavoro al centro delle misure di gestione del fenomeno, come condizione essenziale su cui puntare perché il lavoro è fonte di dignità, autonomia, libertà, emancipazione e progettazione per il futuro. L'obiettivo generale dell'intervento, pertanto, è consolidare le misure e i servizi di inserimento socio-lavorativo rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale, ai possessori e richiedenti di altri titoli speciali di soggiorno e ai giovani migranti entrati in Italia come MSNA, per sostenerli nel percorso di integrazione sociale e nel raggiungimento della propria autonomia. In particolare, scopo del presente Avviso è realizzare sull'intero territorio nazionale, 2.000 percorsi di inserimento socio-lavorativo basati su una presa in carico personalizzata e un'offerta di servizi specialistici di orientamento e accompagnamento al lavoro insieme a un'esperienza di tirocinio. Il Documento *"Modalità operative"* allegato all'Avviso ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Risorse finanziarie

Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento sono pari a € 11.880.000,00 a valere su FSE PON Inclusion, in virtù dell'Addendum del 04/05/2022 alla Convenzione stipulata il 03/07/2018, approvato con Decreto Direttoriale n. 27 del 05/05/2022.

L'importo sarà destinato al finanziamento di 2.000 doti individuali di inserimento socio-lavorativo, secondo quanto definito negli articoli successivi, ferma restando la possibilità di incrementare tale misura massima, ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili, per effetto di eventuali economie maturate.

ANPAL Servizi S.p.A. è soggetto attuatore dell'intervento e opera il trasferimento a terzi dei contributi per conto del Ministero del Lavoro, in ragione dell'Addendum del 04/05/2022 alla Convenzione stipulata in data 03/07/2018.

Art. 3 - Soggetti promotori

Possono presentare domanda di partecipazione all'Avviso i soggetti pubblici e privati autorizzati all'intermediazione ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. oppure accreditati a livello nazionale all'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi dell'art 12, co. 2 e 3 del D.Lgs. 150/2015 nonché i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, purché riconosciuti dalle normative regionali e/o delle province autonome quali Soggetti Promotori di tirocini extracurricolari.

Nell'ambito del presente Avviso, ciascun Soggetto Promotore potrà attivare fino ad un massimo di 75 percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo.

Non saranno autorizzati e pertanto ammessi a contributo, ulteriori percorsi al di fuori del massimale consentito.

I Soggetti Promotori non possono coincidere, su uno stesso percorso, con i Soggetti Ospitanti i tirocini. Inoltre, laddove il Soggetto Promotore abbia natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione economica per le attività svolte dal Soggetto stesso.

Art. 4 - Soggetti Ospitanti

Sono Soggetti Ospitanti tutti i datori di lavoro di natura pubblica o privata provvisti dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, che possano ospitare tirocinanti ed abbiano almeno una sede operativa nel territorio nazionale.

Fermo restando quanto stabilito in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi dalla normativa regionale e salvo diversi accordi con le organizzazioni sindacali, il Soggetto Ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa, né procedure concorsuali.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il Soggetto Ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi o nelle altre ulteriori ipotesi previste dalla normativa.

La sede legale e di realizzazione del tirocinio deve essere situata sul territorio nazionale.

Laddove il Soggetto Ospitante sia di natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione economica per le attività svolte dal Soggetto stesso.

Art. 5 - Destinatari

I Destinatari dell'intervento sono, in linea con gli aggiornamenti al quadro normativo vigente intervenuti con il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173:

- richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 5 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa;
- titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- titolari di permesso di soggiorno che recano la dicitura "casi speciali" ai sensi dell'art 18 e art. 22, da comma 12 a 12-sexies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
- titolari di permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'art. 31 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
- titolari di permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'artt. 19, comma 2, lettera d-bis e 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
- richiedenti o titolari della protezione temporanea, derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022
- cittadini stranieri maggiorenni fino a 24 anni di età non compiuti, entrati in Italia o successivamente all'ingresso riconosciuti come minori non accompagnati, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;

in condizione di inoccupazione o disoccupazione.

I Destinatari dei percorsi non potranno partecipare contemporaneamente ad altri percorsi di politica attiva che prevedano il riconoscimento di indennità economiche.

Non è consentito l'accesso ai percorsi previsti dall'Avviso ai Destinatari che, in passato, abbiano percepito sovvenzioni nell'ambito dall'Avviso del Progetto "PUOI" del 27/03/2019.

Art. 6 - Struttura del percorso

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo ammissibili a contributo ai sensi del presente Avviso dovranno essere così articolati:

Area A1. Accoglienza

Area A2. Presa in carico e accompagnamento alla predisposizione del Patto di Servizio

Area A3. Orientamento specialistico e definizione del Piano Azione Individuale

Area A4. Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali

Area A5. Tirocinio extracurricolare di 6 mesi

Nello specifico, la struttura del percorso integrato prevede:

A1. - Accoglienza

Raccordo con la rete di accoglienza e strutture all'uopo destinate per l'individuazione dei Destinatari

In questa fase l'Ente avrà cura di informare i possibili Destinatari circa le finalità e modalità di partecipazione all'intervento PUOI. Questo primo contatto sarà propedeutico alla presentazione della domanda di partecipazione da parte dell'Ente in risposta all'Avviso Nazionale e non prevede alcun tipo di sovvenzione.

A2. - Presa in carico

Accompagnamento nella procedura per la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e del Patto di Servizio presso i servizi competenti

In questa fase il Soggetto Promotore, qualora il Destinatario non abbia già provveduto in maniera autonoma, lo assiste nella procedura di sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) e del Patto di Servizio presso i servizi competenti.

Il Soggetto Promotore rileva le competenze in entrata del Destinatario per progettare un inserimento/reinserimento lavorativo coerente con il profilo emerso durante la definizione del PAI e idoneo a sviluppare le professionalità già acquisite: effettua un'analisi e valutazione del fabbisogno espresso dal Destinatario e, in relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate, condivide con lui il percorso di inserimento lavorativo e le relative misure attivabili.

Il progetto di formazione potrà riguardare anche settori diversi rispetto a quelli nei quali è stata maturata l'esperienza, ciò al fine di rispondere alle aspettative del Destinatario o alle richieste del mercato del lavoro locale al fine di favorirne una maggiore occupabilità.

Al fine di garantire uno standard qualitativo uniforme su tutto il territorio, la progettazione dei percorsi formativi individuali su cui si devono basare tutti i tirocini deve fare riferimento al Sistema regionale delle qualifiche.

A3. - Orientamento specialistico

Costruzione di un Piano di Azione Individuale (PAI), definizione del Progetto Formativo e stipula della Convenzione tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante

In questa fase viene definito il Piano di Azione Individuale (PAI), ovvero il documento che descrive le attività che saranno messe in atto per favorire l'inserimento socio – lavorativo del Destinatario. In esso vengono riportate schematicamente le fasi del percorso che il Destinatario dovrà realizzare, contestualizzando le singole attività, erogate in modo individuale, in ragione di bisogni, risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo, secondo le specifiche riportate nell'allegato n.3 dell'Avviso. Il PAI, definito e concordato tra le parti, deve essere coerente con le competenze del Destinatario, valorizzando i punti di forza maggiormente spendibili ai fini di una futura esperienza formativa e lavorativa, e con la domanda del mercato del lavoro locale. Sono ammesse, in presenza di obiettive e sopravvenute circostanze, variazioni del PAI, *(a titolo esemplificativo: la variazione delle date di inizio/fine tirocinio, gli orari delle attività, l'articolazione settimanale)*, purché le stesse non alterino le finalità dell'Avviso stesso; inoltre il

documento, una volta aggiornato, dovrà essere custodito dal Promotore e reso disponibile per eventuali verifiche ispettive.

In questa fase, Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante stipulano altresì la convenzione di tirocinio.

Infine il tutor del Soggetto Promotore, in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante, provvede alla predisposizione del Progetto formativo individuale (PFI). Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.

Laddove lo ritenga necessario, il Soggetto Promotore ha facoltà di dedicare alcune ore ad attività di formazione specialistica mirate al rafforzamento delle competenze linguistico-comunicative e tecniche, cioè di quelle competenze esclusivamente legate al contesto professionale e/o ai comparti produttivi di riferimento. Non sono tuttavia ammissibili al contributo eventuali costi sostenuti per la partecipazione dei Destinatari ad attività di formazione professionale. In ogni caso per l'erogazione delle attività formative il Soggetto Promotore potrà avvalersi di soggetti terzi, senza tuttavia che gli stessi possano vantare qualsivoglia diritto nei confronti di ANPAL Servizi S.p.A.

A4. - Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali

Ricerca di ulteriori opportunità di lavoro/formazione e promozione del profilo professionale del Destinatario presso il sistema imprenditoriale

In questa fase il Soggetto Promotore dovrà progettare e avviare le azioni di promozione dell'autonomia e attivazione per l'individuazione di opportunità lavorative in linea con le conoscenze e competenze maturate durante il percorso di tirocinio, sostenendo il Destinatario nelle fasi di ricerca delle esperienze di lavoro, attraverso:

- scouting di ulteriori opportunità occupazionali e restituzione dei risultati al Destinatario;
- definizione e gestione della tipologia di accompagnamento;
- matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del Destinatario.

Le attività di accompagnamento alla ricerca del lavoro potranno essere realizzate mediante interviste, colloqui, aggiornamento del curriculum vitae alle competenze acquisite durante il percorso e, in generale, attraverso ogni forma di assistenza personalizzata che sia necessaria per il *matching* con le opportunità rilevate o rilevabili nonché attraverso lo scouting della domanda. Si precisa che una quota parte delle ore complessive previste (8 h su 32 h) dovrà essere dedicata all'elaborazione dell'Attestazione finale delle attività svolte di cui al successivo paragrafo.

A5.- Tirocinio extracurricolare

Inserimento del Destinatario in un percorso formativo *on the job* e Attestazione finale delle attività svolte.

In questa fase viene attivato il tirocinio extracurricolare, quale misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra il Soggetto Ospitante ed il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo.

Il tutor individuato dal Soggetto Promotore deve affiancare il Destinatario nel percorso di formazione; è sua responsabilità il buon andamento didattico, organizzativo/amministrativo del tirocinio, il controllo dei contenuti formativi, nonché – in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante - l'assistenza necessaria per lo svolgimento di un tirocinio di qualità.

Al termine del tirocinio, in conformità con quanto previsto dalle normative regionali e delle province autonome in materia di tirocini extracurricolari, sulla base del PFI e del Dossier individuale, il Soggetto Promotore in collaborazione con il Soggetto Ospitante, rilascia al tirocinante un'Attestazione finale del percorso formativo, che dovrà essere presentata in fase di rendicontazione finale.

La durata del tirocinio è di 6 mesi. Ciascun tirocinio dovrà concludersi entro e non oltre il 30/04/2023.

In ogni caso, ai sensi della vigente normativa in materia, il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione e non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, non sono applicabili le normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati.

Art. 7 - Articolazione, valore e calcolo della dote individuale

L'Avviso mette a disposizione 2.000 doti per la realizzazione di altrettanti percorsi di politica attiva che prevedono tirocini della durata di 6 mesi.

Ogni dote di inserimento socio lavorativo prevede:

- un contributo al Soggetto Promotore per lo svolgimento di attività mirate all'inserimento socio-lavorativo del Destinatario;
- un'indennità di frequenza al Destinatario per la partecipazione al tirocinio;
- un contributo al Soggetto Ospitante per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio e affiancamento durante il tirocinio.

L'importo della "dote individuale" è determinato nella misura massima di € 5.940,00 per 6 mesi di tirocinio, così ripartito:

- € 2.340,00 in favore del beneficiario/Soggetto Promotore, a fronte di ciascun percorso di inserimento socio-lavorativo (tabella 1);
- € 3.000,00 in favore del Destinatario, come indennità di frequenza del tirocinio (tabella 2);
- € 600,00 in favore del Soggetto Ospitante il tirocinio come contributo per il tutoraggio aziendale (tabella 3).

La filiera di attività definita per ciascun percorso dovrà risultare coerente con l'articolazione, in termini di attività e durata, prevista dalle tabelle seguenti.

Il "Valore obiettivo" rappresenta il limite massimo ai fini del riconoscimento della dote individuale, fermo restando che i Soggetti Promotori potranno prevedere attività ulteriori o una maggior durata delle stesse, senza che venga riconosciuto alcun contributo economico ulteriore da parte di ANPAL Servizi S.p.A. nell'ambito del presente Avviso.

Nel rispetto del principio del *de minimis*, ciascun Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante potranno presentare domande di contributo per importi tali da non oltrepassare la soglia comunitaria di contributi percepiti nel triennio di riferimento (relativo all'esercizio in corso e ai due esercizi precedenti). Per gli effetti, il Soggetto Promotore dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione che i contributi collegati ai percorsi attivabili non comportano il superamento della soglia comunitaria per sé e per le proprie controllate.

Il limite del *de minimis* si applica anche ai Soggetti Ospitanti, che dovranno rendere analoga dichiarazione.

Nella somma non rientrano le indennità di tirocinio previste in favore dei soggetti Destinatari. Nella fase di liquidazione del contributo, ANPAL Servizi S.p.A. procederà ad interrogare il Registro Nazionale Aiuti di Stato per verificare la sussistenza del requisito.

TABELLA 1. Articolazione delle attività del Soggetto Promotore per valore obiettivo

Servizi/Misure	DOTE (tirocinio 6 mesi)			
	Valore unitario (€)	Unità di misura	Valore obiettivo	Totale
A1. Accoglienza	-	-	-	gratuito
A2. Presa in carico	34,00	Ore (propedeutiche, obbligatorie)	4	136,00
A3. Orientamento specialistico	35,50	Ore (propedeutiche, obbligatorie)	16	568,00
A4. Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali	35,50	Ore (effettivamente erogate)	32 (di cui: 24 durante il tirocinio 8 dopo la conclusione)	1.136,00
A5. Tirocinio Servizi di tutoraggio didattico/organizzativo del Soggetto Promotore	31,25	Remunerazione a risultato (solo a conclusione dei 6 mesi di tirocinio e certificazione di almeno 16 h di tutoraggio)	16	500,00
TOTALE	-			2.340,00

TABELLA 2. Articolazione delle attività del Destinatario per valore obiettivo

Servizi/Misure	DOTE (tirocinio 6 mesi)			
	Valore unitario (€)	Unità di misura	Valore obiettivo	Totale
A5 Tirocinio Indennità di frequenza del tirocinante	500,00	Mesi (70% ore/mese)	6	3.000,00

TABELLA 3. Articolazione delle attività del Soggetto Ospitante per valore obiettivo

Servizi/Misure	DOTE (tirocinio 6 mesi)			
	Valore unitario (€)	Unità di misura	Valore obiettivo	Totale
A5. Tirocinio Servizi di tutoraggio aziendale del Soggetto Ospitante	40,00	Ore (effettivamente erogate)	15	600,00

Gli importi relativi ai contributi destinati ai Soggetti Promotori e ai Soggetti Ospitanti sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.

Per la determinazione del valore della dote individuale l'intervento applica il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute – Allegato VI, recante le “Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari”, nonché il documento “Metodologia per la determinazione delle UCS” definito per la progettazione di PUOI, nell'ambito del FAMI 2014 – 2020/Obiettivo specifico 2 “Migrazione legale/integrazione” e il documento “Nota metodologica del 23 marzo 2012, relativa al modello di rendicontazione in applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ammissibili al FSE ex Reg CE 396/2009”.

Art. 7.1 - Criteri applicativi dell'opzione di semplificazione

In base al criterio prescelto, per calcolare il valore della dote per ciascun Destinatario, si è provveduto ad individuare i parametri essenziali per l'implementazione dell'opzione di semplificazione, che di seguito si elencano:

- A2 Presa in carico del Destinatario: € 34,00 per 4 ore (tot. € 136,00);
- A3 Orientamento specialistico: € 35,50 per 16 ore (tot. € 568,00);
- A4 Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali: €35,50 per 32 ore (tot. € 1.136,00);
- A5 Servizi di tutoraggio didattico-organizzativo da parte del Soggetto Promotore: € 31,25 per 16 h di tutoraggio (tot. € 500,00);
- A5 Servizi di tutoraggio aziendale da parte del Soggetto Ospitante il tirocinio: € 40,00 per 15 ore (tot. €600,00).

Per le specifiche condizioni di ammissibilità e per le modalità di riconoscimento dei contributi, si rinvia ai successivi artt. 15 e 16 dell'Avviso.

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

L'Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito web istituzionale www.anpalservizi.it - [sezione Bandi](#). L'ammissione all'Avviso avverrà per ordine di protocollo informatico di presentazione.

A pena di esclusione, Il Soggetto Promotore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che intenda partecipare all'Avviso, deve presentare domanda nei termini e con le modalità di seguito definite.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a partire dalle ore 00.00 del 20/06/2022 e non oltre le ore 24.00 del 20/07/2022 a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo rifinanziamentopuoi@pec.anpalservizi.it, indicando nell'oggetto “Avviso Rifinanziamento PUOI”.

Il termine per l'invio della domanda è perentorio. Faranno fede la data e l'ora indicate nel messaggio dal gestore del servizio di posta elettronica certificata. Non saranno in alcun caso prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.

Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzata a pena di esclusione la modulistica allegata all'Avviso e disponibile sul sito www.anpalservizi.it - [sezione Bandi](#):

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione all'Avviso.

Si precisa che:

- alla domanda di partecipazione il Soggetto Promotore dovrà allegare copia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante;

- la regolarità contributiva deve permanere per tutta la durata del procedimento. La stessa sarà verificata dall'Amministrazione procedente nelle fasi di realizzazione dell'Avviso indicate negli artt. 9, 15 e 16;
- è fatto obbligo al Soggetto Promotore di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata per l'invio della domanda, che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione ufficiale inerente all'Avviso.

Art. 9 - Esame delle domande e pubblicazione elenco degli ammessi

Le domande pervenute saranno sottoposte alla valutazione formale di ANPAL Servizi S.p.A. secondo l'ordine di arrivo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle stesse.

ANPAL Servizi S.p.A. effettuerà le seguenti verifiche:

- il possesso in capo al Soggetto Promotore dei requisiti previsti all'art. 3 dell'Avviso;
- la completezza e correttezza della domanda, secondo quanto indicato all'art. 8 dell'Avviso. In caso di incompletezza di natura formale e non sostanziale di una domanda regolarmente presentata, ANPAL Servizi S.p.A., al fine di permettere il sollecito svolgimento dell'istruttoria, ed evitare l'aggravamento del procedimento amministrativo, può richiedere l'integrazione della domanda, ai fini dell'ammissibilità;
- la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'Avviso, laddove non fosse possibile completare l'istruttoria circa il solo requisito della regolarità contributiva, l'ammissione sarà sospesa sino al buon esito di tale accertamento. L'ammissione a contributo sarà perfezionata solo una volta acquisito il DURC regolare del Soggetto Promotore. L'ammissione con riserva, infatti, non comporta la prenotazione di contributi e non fa sorgere in capo al richiedente alcun diritto soggettivo al riconoscimento degli stessi.

Effettuate le verifiche di cui sopra, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi, l'atto di chiusura dell'istruttoria che approva il primo elenco delle domande di partecipazione, ordinate cronologicamente per data di arrivo, verrà adottato, di norma, decorsi sette giorni dalla data di apertura dell'Avviso di cui al precedente art. 8.

ANPAL Servizi S.p.A. comunicherà gli esiti dell'istruttoria attraverso la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, dei non ammessi e degli ammessi con riserva¹ sul proprio sito istituzionale www.anpalservizi.it; la pubblicazione ha valore di notifica per tutti i soggetti richiedenti. È onere dei Soggetti Promotori consultare periodicamente il sito istituzionale di ANPAL Servizi per acquisire le comunicazioni di progetto. Gli elenchi successivi saranno pubblicati con cadenza settimanale, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute, non giustifichino tempi più lunghi.

A seguito della pubblicazione degli elenchi, i soggetti ammessi riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, le informazioni per attivare le credenziali di accesso al sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. per la gestione amministrativa e il monitoraggio dei percorsi autorizzati.

L'inclusione nell'elenco degli ammessi non conferisce alcun diritto al Soggetto Promotore rispetto all'effettiva erogazione dei contributi di cui all'art. 16 dell'Avviso.

Il termine di validità degli elenchi è fissato alla data di conclusione del Progetto PUOI, 31/12/2023, salvo eventuali proroghe.

¹ Sono ammessi con riserva i Soggetti Promotori per i quali la regolarità contributiva non è stata ancora accertata

Art. 10 - Avvio delle attività

A seguito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi, prima di avviare le attività A2 e A3 (presa in carico, orientamento e Piano di Azione Individuale), i Soggetti Promotori ammessi, individuati i Destinatari (Area A1), dovranno vidimare il registro delle attività formative e non formative, presso un Pubblico Ufficiale abilitato a tale adempimento (Cpl, ITL, Prefettura, Comune, Notaio etc.); si precisa che la data di vidimazione del registro deve essere successiva a quella di pubblicazione dell'elenco degli ammessi ed antecedente o al massimo coincidente con la data di avvio di queste attività.

Per le modalità di compilazione e tenuta dei registri si rinvia alle “*Modalità operative*”.

Solo dopo l'espletamento delle 20 ore previste dall'Area A2. e A3., potrà essere richiesto il nulla osta di cui al successivo art. 11. Se le suddette ore non risulteranno completamente erogate e certificate il nulla osta non verrà rilasciato.

Art. 11 - Richiesta del nulla osta

L'Avviso opera a sportello. I Soggetti Promotori, espletate le attività di cui all'art.10, potranno presentare richiesta di nulla osta ed ottenere la relativa autorizzazione, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 dell'Avviso, nei termini e con le modalità di seguito definite:

- per ciascun singolo Destinatario dovrà essere inviata una mail avente ad oggetto “richiesta nulla osta_ NOME DESTINATARIO”, all'indirizzo rifinanziamentopuoi@pec.anpalservizi.it, entro e non oltre il 18/09/2022.
- ciascuna mail dovrà essere corredata dai documenti previsti al punto 2 delle *Modalità operative* allegare all'Avviso e parte integrante dello stesso, cui si rinvia.

I Soggetti Promotori dovranno avvalersi esclusivamente dei format e dei registri allegati all'Avviso, fatta eccezione per la Convenzione e il Progetto formativo, per i quali è necessario utilizzare i modelli previsti dalle Regioni e dalle Province Autonome o, in mancanza, quelli allegati alle Linee Guida nazionali.

Non saranno ammesse richieste di nulla osta presentate con modalità diverse da quella descritta in questo articolo. Non verranno rilasciati nulla osta per percorsi che prevedono l'attivazione di tirocini di durata superiore ai sei mesi.

Fermo restando il limite di 75 tirocini di cui all'art.3 dell'Avviso, laddove nel corso del progetto si verificano economie di spesa, ANPAL Servizi S.p.A. si riserva la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori richieste di nulla osta da parte dei Soggetti Promotori ammessi.

Art. 12 - Rilascio del nulla osta

La documentazione di cui al precedente art. 11 sarà sottoposta a verifica da parte di ANPAL Servizi S.p.A.

Nel caso in cui il Destinatario sia un giovane migrante, la Società, avvalendosi del Sistema Informativo Minori della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verificherà altresì che lo stesso sia entrato in Italia o successivamente all'ingresso riconosciuto come minore non accompagnato. Laddove il giovane migrante non risulti censito nella banca dati, ANPAL Servizi S.p.A. chiederà al Soggetto Promotore di integrare la documentazione con l'attestazione del Comune, regolarmente firmata e protocollata dal servizio/ufficio competente (All. 6).

Gli esiti delle verifiche, comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, saranno i seguenti:

- rilascio del nulla osta per l'attivazione delle ulteriori attività previste dal percorso di inserimento lavorativo (A4. e A5.), laddove la documentazione sia conforme alle previsioni di cui al precedente articolo e siano state erogate e certificate tutte le 20 ore previste da A2. e A3.;
- diniego del nulla osta laddove i requisiti previsti per il Soggetto Ospitante e/o il Destinatario dall'Avviso non siano presenti o la documentazione non sia conforme alle previsioni di cui al precedente articolo o non siano state erogate e certificate tutte le 20 ore previste da A2. e A3. I Soggetti che per uno specifico percorso non abbiano ottenuto il nulla osta alle attività A4. e A5. non potranno vantare alcun diritto per le attività realizzate con riferimento ad A2. e A3.

Ottenuto il nulla osta, al fine di consentire la gestione amministrativa ed il monitoraggio dei percorsi autorizzati, i Soggetti Promotori dovranno obbligatoriamente inserire sulla piattaforma informatica dedicata tutte le informazioni previste nelle *Modalità operative* cui si rinvia.

Art. 13 - Obblighi del Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore è tenuto ai seguenti adempimenti:

- stipulare la Convenzione con il Soggetto Ospitante;
- predisporre il Progetto formativo con il Soggetto Ospitante e il tirocinante;
- provvedere alla stesura del Dossier individuale del tirocinante;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'Attestazione finale in cui, sulla base della valutazione del Soggetto Ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite;
- inviare copia integrale del modello UNILAV di avvio del tirocinio generato dal sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricevuta dal Soggetto Ospitante, all'indirizzo rifinanziamentopuoi@anpalservizi.it, entro tre giorni dall'avvio del tirocinio; inviare altresì copia integrale delle ulteriori comunicazioni obbligatorie, laddove previste dalla normativa;
- garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, rientranti nel progetto formativo individuale. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore;
- individuare un tutor del Soggetto Promotore per il tirocinante garantendo così il tutoraggio didattico-organizzativo;
- garantire la corretta tenuta dei registri;
- segnalare al Soggetto Ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e delle modalità operative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro;
- comunicare ad ANPAL Servizi S.p.A. qualsivoglia variazione sia intervenuta nel percorso previsto dall'Avviso.

Inoltre, il Soggetto Promotore è tenuto a rispettare quanto di seguito elencato:

- osservare le normative in materia di fondi comunitari, nazionali e regionali e accettare il controllo di ANPAL Servizi S.p.A. e di ogni altra autorità competente anche a mezzo di esibizione di documentazione originale;

- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento, ovvero il CCAL per i propri dipendenti;
- applicare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa fiscale;
- adottare, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente al progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa *in itinere* ed *ex-post*;
- predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le verifiche ispettive, agevolando i controlli di ANPAL Servizi S.p.A. e dei soggetti a ciò preposti;
- garantire che Destinatari e Soggetti Ospitanti siano informati del presente Avviso e dei contributi previsti in loro favore;
- acquisire l'autorizzazione al trattamento dei dati dei Destinatari e dei Soggetti Ospitanti; acquisire la documentazione attestante la regolarità della permanenza dei tirocinanti nel territorio italiano, nonché la regolarità della documentazione attestante lo stato di inoccupazione/disoccupazione;
- registrare e inserire i dati di propria competenza in relazione ai percorsi di politica attiva da attivare nella piattaforma informatica dedicata, utilizzando le credenziali di accesso appositamente rilasciate;
- utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- produrre la documentazione relativa al tirocinio in linea con le disposizioni regionali, delle province autonome e nazionali di riferimento;
- caricare sul sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A., entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio tutta la documentazione utile alle verifiche propedeutiche di rendicontazione e, successivamente, presentare la richiesta formale di contributo, per come dettagliato nelle "*Modalità operative*". Inoltre, resta a carico del Soggetto Promotore caricare sul sistema informativo la documentazione per conto del Soggetto Ospitante e trasmettere ad ANPAL Servizi S.p.A. anche la richiesta di contributo dello stesso corredata della documentazione attestante il regolare svolgimento dei percorsi di politica attiva;
- fornire ad ANPAL Servizi S.p.A. dati ed informazioni relative ai percorsi avviati nelle modalità e nei tempi indicati nei documenti di dettaglio a corredo del presente Avviso;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento;
- adempiere ad ogni ulteriore obbligo previsto dal presente Avviso e dalle normative, comunitarie, nazionali, regionali e delle province autonome di riferimento.

Il Soggetto Promotore è, inoltre, tenuto a verificare che il Soggetto Ospitante:

- possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nel rispetto dei limiti, dei requisiti e delle condizioni previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché regionali e delle province autonome di riferimento e dal presente Avviso, pena la non ammissibilità del tirocinio;
- sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
- applichi nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori;

- sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Promotore, ANPAL Servizi S.p.A. procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatto salvo quanto riconosciuto ammissibile.

Art. 14 - Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante è tenuto ai seguenti adempimenti:

- stipulare la Convenzione con il Soggetto Promotore;
- predisporre il progetto formativo con il Soggetto Promotore e il tirocinante e assicurarne la realizzazione secondo quanto previsto;
- collaborare con il Soggetto Promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante;
- comunicare in forma scritta al Soggetto Promotore tutte le eventuali variazioni inerenti al Progetto formativo: es. cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio nei limiti delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nelle leggi regionali e delle province autonome di riferimento in vigore;
- comunicare al Soggetto Promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante in collaborazione con il Soggetto Promotore ai fini del rilascio, da parte del Soggetto Promotore, dell'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze eventualmente acquisite;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di propria competenza nei tempi previsti dalla legge (avvio, proroga e/o cessazione anticipata del tirocinio) inviandone copia al Soggetto Promotore;
- provvedere all'erogazione del modulo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i Destinatari del presente Avviso. Il progetto formativo dovrà prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa, da svolgersi entro il secondo mese dall'avvio del tirocinio, finalizzata all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
- garantire la corretta tenuta dei registri;
- individuare e nominare il tutor aziendale;
- presentare la richiesta di liquidazione del contributo, in termini utili a consentire il rispetto dei termini di invio del Soggetto Promotore ad ANPAL Servizi S.p.A.

Inoltre, il Soggetto Ospitante è tenuto a rispettare quanto di seguito elencato:

- osservare le normative in materia di fondi comunitari, nazionali, regionali e delle province autonome e accettare il controllo di ANPAL Servizi S.p.A. e di ogni altra autorità competente anche a mezzo di esibizione di documentazione originale;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa fiscale;
- ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e delle province autonome di riferimento;

- adottare, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente al progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa *in itinere* ed *ex-post*;
- utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le verifiche ispettive;
- adempiere ad ogni ulteriore obbligo previsto dal presente Avviso e dalle normative, comunitarie, nazionali, regionali e delle province autonome di riferimento.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Ospitante, ANPAL Servizi S.p.A. procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatto salvo quanto riconosciuto ammissibile.

Art. 15 - Condizioni per il riconoscimento del contributo a Soggetto Promotore e Ospitante

A pena di inammissibilità al contributo, per ciascun percorso dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) Permanenza della regolarità contributiva di cui all'art. 8 all'atto della concessione del contributo accertata mediante richiesta del DURC da parte dell'Amministrazione procedente; in caso di DURC irregolare, il Soggetto non sarà ammesso a contributo;
- 2) Le attività per cui si richiede il finanziamento non devono essere oggetto di altri finanziamenti/contributi pubblici;
- 3) Tutte le attività previste devono essere erogate in presenza, salvo casi di forza maggiore dichiarati da Autorità Nazionali o Regionali. In tali evenienze dovranno essere adottate le modalità di gestione indicate da disposizioni nazionali, regionali o delle province autonome in materia. Le attività comprese nell'Area A5 potranno proseguire da remoto solo in quanto compatibili con le attività previste nel progetto formativo. In tutti i casi sopra indicati, il Soggetto Promotore dovrà prontamente informare ANPAL Servizi delle scelte effettuate; ANPAL Servizi, valutate le situazioni, potrà procedere alla sospensione delle attività a proprio insindacabile giudizio;
- 4) Le attività realizzate in presenza devono essere debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati da un Pubblico Ufficiale abilitato a tale adempimento; per comprovare l'erogazione a distanza, il Soggetto Promotore dovrà utilizzare e fornire la documentazione prevista dalle modalità di tracciamento regolamentate dalle disposizioni delle Regioni e Province Autonome;
- 5) Le attività non devono in alcun modo essere svolte in contemporanea, ossia in sovrapposizione tra le stesse, e devono essere realizzate in modalità uno a uno (un operatore/un Destinatario); non saranno ammesse a contributo le attività erogate alla presenza di più di un Destinatario;
- 6) Le ore giornaliere del percorso di intervento personalizzato del Destinatario, ivi comprese le ore di tirocinio, non potranno superare complessivamente le 8 ore;
- 7) Gli operatori possono svolgere attività per un massimo di 8 ore giornaliere;
- 8) Tutte le ore di attività previste per l'Area A2 e A3 sono obbligatorie e propedeutiche al tirocinio;
- 9) Le attività relative alle aree A2, A3, A4 e A5 devono essere erogate secondo unità minime di 1 ora (60 minuti); non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima;

- 10) Le ore di tutoraggio didattico non possono essere erogate in misura superiore alle 2 ore giornaliere;
- 11) Delle 32 ore di attività dell'Area A4, 24 devono essere realizzate durante lo svolgimento del tirocinio (nei 6 mesi) ma fuori dall'orario dello stesso; le ulteriori 8 successivamente alla conclusione del tirocinio;
- 12) La durata del tirocinio deve essere di sei mesi;
- 13) Le ore settimanali di tirocinio non possono essere inferiori a 20 ore né superiori a 30. Inoltre, non possono essere superate le 6 ore giornaliere;
- 14) Il Progetto formativo deve prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, finalizzata all'acquisizione di competenze relative alla salute e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese, da svolgere entro e non oltre il secondo mese di tirocinio, pena il mancato riconoscimento del contributo relativo all'area A5. al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;
- 15) Non sono ammissibili eventuali costi sostenuti per la partecipazione dei Destinatari ad attività di formazione professionale;
- 16) Non potranno essere attivati percorsi in favore di Destinatari che siano legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante;
- 17) Il Soggetto Promotore potrà attivare più tirocini contemporaneamente, fino al limite massimo di settantacinque.

In ogni caso, ANPAL Servizi S.p.A. potrà svolgere verifiche e controlli sulle condizioni di ammissibilità in qualunque momento e fase della realizzazione delle attività.

Art. 16 - Pagamenti

Come riportato sub art. 2 "Risorse finanziarie", ANPAL Servizi S.p.A. gestisce i contributi per conto del Ministero del Lavoro. Pertanto, i pagamenti saranno effettuati in ragione del trasferimento delle risorse in favore della Società e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di progetto. L'indennità di partecipazione per i tirocinanti e i contributi in favore dei Soggetti Promotori e dei Soggetti Ospitanti saranno erogati da ANPAL Servizi S.p.A. A tal fine, Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, sotto la loro responsabilità e manlevando ANPAL Servizi S.p.A. da ogni e qualsiasi danno procurato a terzi in ragione delle loro omissioni, dovranno adempiere alle modalità di richiesta dei pagamenti previste nell'Avviso.

Fermo restando quanto previsto dall'art.15 ai fini dell'erogazione del contributo il Soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, e con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL nonché fiscali.

Salvo eventuali proroghe comunicate da ANPAL Servizi S.p.A., il termine ultimo per la presentazione via PEC delle richieste di contributo in favore dei Soggetti Promotori e dei Soggetti Ospitanti è il 30/09/2023; non verranno prese in considerazione domande di contributo pervenute oltre tale data.

L'esaurimento delle risorse sarà comunicato da ANPAL Servizi S.p.A. sul proprio sito istituzionale. Di seguito si riportano le modalità di richiesta dei pagamenti:

16 a) Indennità di frequenza per i Destinatari

A fronte di un tirocinio della durata di sei mesi, ai Destinatari sarà erogata una indennità dell'ammontare di € 500,00/mese, per un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) al lordo delle eventuali ritenute di legge.

La borsa di tirocinio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo, anche in caso di interruzione nel corso del primo mese. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima mensile, fatto salvo il proseguimento delle attività, nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di ANPAL Servizi S.p.A.

In caso di cessazione anticipata del tirocinio entro il primo mese nel caso in cui non sia stata corrisposta alcuna indennità di frequenza, per lo stesso Destinatario potrà essere attivato un nuovo percorso, a valere sul presente Avviso Rifinanziamento PUOI, presso un altro Soggetto Ospitante, fatti salvi i termini di presentazione delle richieste di nulla osta, art. 11, e di chiusura dei tirocini, art. 6.

Per ottenere l'indennità di frequenza prevista per ciascun Destinatario del percorso, il Soggetto Promotore deve produrre, sulla piattaforma informatica dedicata, la documentazione richiesta nel documento *Modalità operative*, parte integrante dell'Avviso, cui si rinvia integralmente. La documentazione prevista dovrà essere prodotta dal Soggetto Promotore mensilmente, entro i 5 giorni successivi alla data di chiusura della mensilità del tirocinio cui la richiesta di pagamento si riferisce.

Il Destinatario sarà pagato esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale o carta prepagata con IBAN a lui intestati. ANPAL Servizi S.p.A. non erogherà un'indennità di frequenza di valore superiore a quanto previsto dall'Avviso anche nel caso in cui la normativa regionale preveda un'indennità di frequenza superiore. In questo caso la differenza dovrà essere a carico del Soggetto Ospitante.

16 b) Contributo in favore del Soggetto Promotore

Per i beneficiari è previsto un contributo massimo pari a € 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00), per un percorso relativo ad un tirocinio di 6 mesi.

Ai soggetti promotori di natura pubblica non è corrisposto alcun contributo. Si precisa che, fermo restando quanto previsto all'art. 15:

- per le attività dell'Area 1 non è previsto alcun contributo;
- per le attività dell'Area A2 e A3 il contributo relativo sarà riconosciuto se:
 - tutte le ore previste sono state regolarmente erogate e certificate;
 - il tirocinio è stato effettivamente attivato e non si è interrotto al primo mese. Se la cessazione avviene a partire dal secondo al sesto mese, sarà riconosciuto il contributo previsto.
- per le attività dell'Area A4 il contributo relativo sarà riconosciuto:
 - in base alle ore di attività effettivamente erogate e certificate;
 - se il tirocinio è stato effettivamente attivato e non si è interrotto al primo mese. Se la cessazione avviene a partire dal secondo al sesto mese, sarà riconosciuto il contributo previsto, sempre a fronte delle ore regolarmente erogate e certificate;
- per le attività dell'Area A5 il contributo relativo sarà riconosciuto:
 - a risultato, ovvero solo in caso di completamento dei 6 mesi di tirocinio e se regolarmente erogate e certificate 16 ore;

Per ottenere l'erogazione del contributo, il Soggetto Promotore:

- in ragione del preminente interesse pubblico alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie a ciò stanziate, entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione di ciascun tirocinio attivato, fatto salvo il completamento del percorso, dovrà caricare sul sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. tutta la documentazione relativa ai percorsi gestiti, per sé e per il/i Soggetto/i Ospitante/i, così come previsto nel documento "*Modalità operative*" parte integrante dell'Avviso cui si rinvia integralmente. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio;
- una volta prodotta la documentazione relativa a tutti i percorsi attivati e a seguito delle verifiche dello Staff di progetto, dovrà inviare la domanda di contributo, unica per tutti i Destinatari, sottoscritta dal legale rappresentante, digitalizzata mediante scansione e completa degli allegati previsti nel documento *Modalità operative*, all'indirizzo di posta elettronica certificata rifinanziamentopuoi@pec.anpalservizi.it. La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando il format generato dal sistema informativo e dovrà essere trasmessa entro il termine massimo di 30 giorni dalla validazione della documentazione sul sistema stesso (vedere le "*Modalità operative*"). Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio;
- il Soggetto Promotore, unitamente all'invio della propria domanda di contributo, trasmette anche la/e domanda/e di contributo del/i Soggetto/i Ospitante/i, per la verifica amministrativo-contabile finale. Allo scopo, scaricherà dal sistema informativo la domanda di contributo del/i Soggetto/i Ospitante/i e la trasmetterà a quest'/i ultimo/i per la sottoscrizione e il completamento con gli allegati previsti, in tempo utile per la trasmissione ad ANPAL Servizi.

A seguito della ricezione della domanda di contributo, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà alla verifica amministrativo-contabile finale. In tale fase ANPAL Servizi S.p.A. potrà richiedere integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando ai Soggetti Promotori il termine perentorio di presentazione degli stessi; il mancato rispetto del termine e delle modalità previste per la richiesta del contributo o della documentazione integrativa, comporterà l'impossibilità per ANPAL Servizi di corrispondere quanto richiesto.

A completamento dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile e compatibilmente con le provviste finanziarie di progetto, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo, entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione del provvedimento di concessione.

16 c) Contributo in favore del Soggetto Ospitante

Per il Soggetto Ospitante è previsto un contributo massimo per le attività di tutoraggio aziendale di € 600,00 (seicento/00) corrispondente a 15 ore di attività regolarmente erogate e certificate per un tirocinio della durata di 6 mesi.

Nel caso in cui il Soggetto Ospitante abbia natura pubblica, non è prevista l'erogazione del contributo per il tutoraggio aziendale.

Il contributo relativo all'Area A5. sarà riconosciuto al Soggetto Ospitante, fermo restando quanto previsto all'art. 15 relativamente alle modalità di erogazione del tutoraggio:

- in base alle ore di attività effettivamente erogate e certificate;
- se il tirocinio è stato effettivamente attivato e non si è interrotto al primo mese. Se la cessazione avviene a partire dal secondo al sesto mese, sarà riconosciuto il contributo previsto in base alle ore di attività effettivamente erogate.

In ragione del preminente interesse pubblico alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie a ciò stanziate, l'erogazione del contributo al Soggetto Ospitante avverrà secondo le seguenti modalità:

- il Soggetto Ospitante, invierà al Soggetto Promotore la domanda di contributo, generata dal sistema informativo e che lo stesso Promotore gli avrà fatto pervenire, sottoscritta dal legale rappresentante e completa degli allegati previsti nelle *'Modalità Operative'*.

A seguito della ricezione della domanda di contributo, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà alla verifica amministrativo-contabile finale. In tale fase ANPAL Servizi S.p.A. potrà richiedere, per il tramite del beneficiario/Soggetto Promotore, integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando il termine perentorio di presentazione; il mancato rispetto di tale termine e delle modalità previste per la richiesta del contributo o della documentazione integrativa, è causa di decadenza dai benefici previsti dal presente Avviso.

A completamento dell'esito positivo delle verifiche e compatibilmente con le provviste finanziarie di progetto, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo direttamente nei confronti del/i Soggetto/i Ospitante/i entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione del provvedimento di concessione.

Si ricorda che l'erogazione del contributo per i soggetti richiedenti (Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante) è subordinato al buon esito delle verifiche previste dalla legge in materia di regolarità contributiva (DURC). I Soggetti Promotori e Ospitanti devono essere in regola con il DURC al momento della concessione del contributo, che si individua alla data di pubblicazione del Provvedimento di concessione. Qualora all'atto dell'effettivo pagamento il DURC risulti non regolare, si procederà ai sensi di legge.

Art. 17 - Gestione dei percorsi in caso di eventi straordinari

Nei casi di forza maggiore che possano avere riflessi sulla gestione delle attività, si farà riferimento alle disposizioni nazionali o regionali in materia.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Rosa Rotundo.

Art. 19 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante o connessa all'Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 20 - Servizio di assistenza e informazioni

I soggetti interessati potranno, nel caso di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma dedicata e/o per richiedere informazioni sull'Avviso, inviare apposito quesito esclusivamente all'indirizzo e-mail rifinanziamentopuoi@anpalservizi.it.

ANPAL Servizi S.p.A. garantisce l'assistenza nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle 13.00 del venerdì.

Al di fuori dalle fasce garantite, il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzioni, programmate o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore.

Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione saranno prontamente comunicate da ANPAL Servizi S.p.A.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

È fatto obbligo ai Soggetti Promotori di ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., volti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio alle linee guida definite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

Art. 22 - Tenuta della Documentazione

I beneficiari/Soggetti Promotori sono tenuti:

- all'istituzione di un fascicolo contenente la documentazione tecnica e amministrativa;
- alla sua conservazione per un periodo di 10 anni o per il termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- a rendersi disponibili a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni da parte della Società e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti, fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa nazionale.

Art. 23 - Condizioni di tutela della privacy

ANPAL Servizi S.p.A. gestisce il progetto in forza dell'Addendum del 04/05/2022 alla Convenzione sottoscritta il 03/07/2018 tra la Società e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero mentre ANPAL Servizi S.p.A. opera i trattamenti in qualità di Responsabile. L'adesione al presente Avviso e la trasmissione della documentazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali. I Soggetti Promotori restano Titolari autonomi dei trattamenti dei dati dei tirocinanti e degli aspiranti tali. Conseguentemente è loro onere assolvere agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di privacy nei confronti degli interessati, con la particolare attenzione allo status degli stessi. I dati saranno trattati da personale di ANPAL Servizi S.p.A. e potranno essere comunicati al Ministero - Titolare e ai soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

ANPAL Servizi S.p.A. procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati. Il trattamento dei dati avverrà principalmente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione degli utenti a cui accede personale della Società e degli eventuali sub responsabili che operano sui sistemi in qualità di outsourcer. In ragione delle regole dei fondi di finanziamento, i dati saranno conservati oltre la data di chiusura del progetto e sino alla conclusione di tutte le operazioni di verifica amministrativa e contabile da parte degli ispettori ministeriali e comunitari. In relazione ai dati dei Destinatari, i Promotori dovranno fornire loro ogni informazione in merito al trattamento dei dati e comunicare ad ANPAL Servizi S.p.A. solo i dati dei soggetti che avranno fornito espresso e informato consenso. Il Data Protection Officer di ANPAL Servizi S.p.A. è Maurizio Sorcioni a cui gli interessati potranno scrivere per esercitare i propri diritti di modifica, minimizzazione e aggiornamento dei dati. A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

Art. 24 - Pubblicità

ANPAL Servizi S.p.A. informa che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il Soggetto ammesso di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato attraverso il FSE PON Inclusione e che le risorse sono state assegnate ad ANPAL Servizi S.p.A. in forza della Convenzione sottoscritta il 03/07/2018 tra la Società e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal fine il Soggetto ammesso dovrà impiegare i loghi ufficiali del/i Ministero/i e del fondo di finanziamento – FSE PON Inclusione - e conformarsi alle direttive contenute nelle Linee Guida per l'attuazione del FSE PON Inclusione del maggio 2017 in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

Il Soggetto Promotore è tenuto, inoltre, ad assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati.

Art. 25 - Controlli e sanzioni

Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati, ANPAL Servizi S.p.A. potrà realizzare in qualunque momento controlli *“in itinere”*, anche senza preavviso.

I partecipanti dovranno consentire gli opportuni controlli di ANPAL Servizi S.p.A. sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo. ANPAL Servizi S.p.A. potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere integrazioni documentali o la produzione dei documenti originali.

La mancata collaborazione alla fase di controllo comporta in automatico la decadenza dal beneficio. I registri delle attività sono documenti pubblici, la cui alterazione comporta le conseguenze di legge, oltre al decadimento dal diritto al contributo.

Ugualmente possibile causa di decadenza dal diritto al contributo è la gestione delle attività in maniera non conforme alle previsioni dell'Avviso ovvero la mancata collaborazione in fase di verifica.

Qualora durante le verifiche, si riscontri la possibile alterazione dei documenti ovvero la possibile mendacia delle dichiarazioni, ANPAL Servizi S.p.A. sospenderà immediatamente l'erogazione del contributo relativo e denuncerà il fatto alle competenti Autorità.

I controlli potranno essere effettuati, oltre che da ANPAL Servizi S.p.A., anche dalle Autorità del FSE PON Inclusione (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio) e dagli altri organi dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

Art. 26 - Clausola di salvaguardia

L'Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da ANPAL Servizi S.p.A. qualora ne ravvisi la necessità a proprio insindacabile giudizio e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni nei provvedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse ovvero di modalità di rendicontazione.

La pubblicazione delle modifiche sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. www.anpalservizi.it costituisce a tutti gli effetti pubblicità legale.

Riferimenti normativi

- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione);

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione);
- Decreto Presidente Consiglio Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in combinato disposto di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 95/2012, convertito con modifiche nella L. 135/2012;
- Le vigenti disposizioni normative regionali, nazionali ed internazionali applicabili nel settore di riferimento dell'Avviso e in particolare quelle riguardanti la prima assistenza e accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati, e la loro protezione internazionale;
- Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato";
- Regolamento (CE) n. 396/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Direttoriale del 19.12.2013, recante "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le Competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione";
- Decreto Legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 "Attuazione della Direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale";
- Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";
- D.P.R. del 12 gennaio 2015, n. 21 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale" a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 34 del 23 dicembre 2015 "D. Lgs. n. 150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - prime indicazioni";
- DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del

Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281);

- DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
- Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento";
- Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini";
- Legge 99 del 9 agosto 2013- Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti di conversione del d.l. 76/2013;
- Circolare ministeriale n. 35/2013 – d.l. n. 76/2013 (conversione da Legge n. 99/2013) recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" – indicazioni operative per il personale ispettivo (le aziende multilocalizzate possono scegliere se applicare la disciplina regionale del luogo di svolgimento del tirocinio oppure quella della Regione presso cui si trova la sede legale);
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Raccomandazione del Consiglio dell'UE su un Quadro di Qualità per i Tirocini del 10 marzo 2014;
- Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";
- Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Legge di Bilancio";
- Nota prot. 2529 del 16 marzo 2022 dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (che è richiamata dalla nota 530/2022);
- Nota n. 530 del 21 marzo 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro art. 1, commi da 721 a 726, L. n. 234/2021 – nuove disposizioni in materia di tirocini – prime indicazioni;
- Direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell'Unione Europea approvato il 4 marzo 2022 su proposta della Commissione con la Decisione 2022/382;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 - Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.58 del 10 marzo 2022;

- DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21. Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
- DPCM del 28 marzo 2022 sulla protezione temporanea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 aprile 2022;
- Decreto Direttoriale n. 83 del 4 luglio 2018 che approva la Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 3 luglio 2018 tra Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche d'integrazione, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusionione, e ANPAL Servizi S.p.A., con la quale vengono disciplinati i rapporti concernenti i rispettivi diritti ed obblighi relativi all'attuazione del Progetto "PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione";
- Decreto Direttoriale n. 27 del 5 maggio 2022 di approvazione dell'Addendum del 4 maggio 2022 della Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 3 luglio 2018.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si farà riferimento alle normative e regolamentazioni di Regioni e Province Autonome in materia di tirocini.

ANPAL Servizi S.p.A.
Il Legale Rappresentante